

Prot. n.

Accordo di programma per la gestione del procedimento per l'accreditamento dei servizi socio educativi per disabili (SFA – Servizi Formazione Autonomia)

Tra

I Comuni di: Almè, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Valbrembo, Villa d'Almè

Premessa

I Comuni di Almè, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Valbrembo e Villa d'Almè – a seguito degli ottimi risultati conseguiti con l'Accordo di programma per la realizzazione di progetti attuativi della Legge 285/1997 – intendono sperimentare nuove forme di gestione in modalità associata dei servizi socio assistenziali.

In particolare, nell'ottica di un'offerta integrata dei servizi, i predetti comuni intendono stipulare un nuovo accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione del procedimento per l'accreditamento dei servizi socio educativi per disabili (SFA – Servizi Formazione Autonomia), finalizzato all'individuazione di soggetti pubblici e privati, professionalmente idonei ad operare per la realizzazione di interventi socio educativi a favore dei diversamente abili residenti nei territori dei sei comuni e all'istituzione e all'aggiornamento di un unico Albo dei servizi socio educativi per disabili accreditati.

ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente accordo è la gestione del procedimento per l'accreditamento dei servizi socio educativi per disabili (SFA – Servizi Formazione Autonomia) finalizzato all'individuazione di soggetti pubblici e privati, professionalmente idonei ad operare per la realizzazione di interventi socio educativi a favore dei diversamente abili e all'istituzione e all'aggiornamento di un unico Albo dei servizi socio educativi per disabili accreditati.

Art. 2 - Enti interessati all'accordo di programma, Ente capofila

I soggetti dell'accordo sono gli Enti Locali come sopra elencati.

Assume il ruolo di Ente capofila per portare a buon fine il presente Accordo di Programma, il Comune di Ponteranica.

Art. 3 - Estensibilità e limiti dell'Accordo

Le parti concordano sin d'ora sulla possibilità che all'accordo possano aderire, nel rispetto dei suoi principi informativi e previa modifica/integrazione dello stesso, altri soggetti interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente accordo.

Per l'ingresso nell'Accordo di Programma di nuovi soggetti, se non vi è modifica degli impegni economici da parte degli enti aderenti né degli interventi di cui gli stessi beneficiano, è sufficiente che il nuovo Ente aderente chieda l'ammissione all'Ente Capofila il quale ne darà comunicazione agli altri Enti firmatari. Se entro 30 giorni nessuno dei firmatari chiede la convocazione della Conferenza dei soggetti aderenti all'Accordo di Programma, il Comune Capofila comunica l'avvenuta estensione al nuovo soggetto dell'Accordo di Programma

L'adesione dei soggetti all'intesa ed ai suoi principi informativi non pregiudica in alcun modo la possibilità per gli stessi di avvalersi autonomamente di strutture e/o servizi al di fuori di quelli previsti dal presente accordo.

Art. 4 - Impegni dei soggetti firmatari

L'attuazione del contenuto dell'Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti i quali svolgono i compiti loro affidati come specificati nei seguenti documenti allegati al presente Accordo di programma:

- a) Modalità e requisiti per l'accreditamento dei servizi socio educativi per disabili (SFA – Servizi Formazione Autonomia);
- b) Criteri per l'erogazione dei “Voucher per Servizi Formazione Autonomia”;
- c) Definizione dei profili dei voucher per la realizzazione di attività socio educative e di formazione all'autonomia per soggetti diversamente abili.

In particolare i sottoscritti Enti si impegnano a:

1. prevedere a carico dei rispettivi bilanci di previsione la quota parte di spese per la pubblicazione del presente Accordo di programma e l'ammontare dei voucher da erogare agli enti accreditati per i servizi dagli stessi resi a soggetti diversamente abili residenti nel rispettivo comune;
2. fornire vicendevolmente – tramite i rispettivi uffici - ogni informazione utile a rendere attuabile il presente accordo di programma;
3. autorizzare i Responsabili dei servizi interessati a partecipare ai lavori della Commissione prevista dall'art. 4 del documento “Modalità e requisiti per l'accreditamento dei servizi socio educativi per disabili (SFA – Servizi Formazione Autonomia)”.

Art. 5- Piano economico e copertura finanziaria

L'Accordo di Programma è finanziato da ciascun Ente per la quota corrispondente ai voucher utilizzati dai rispettivi utenti residenti.

Gli atti amministrativi relativi alla gestione del procedimento oggetto del presente accordo sono di responsabilità dell'Ente capofila, gli atti finanziari e contabili relativi ai voucher utilizzati sono di responsabilità di ciascun Ente ognuno per i rispettivi utenti residenti.

Lo stanziamento complessivo presunto per l'erogazione dei voucher, per l'anno 2009, è pari ad €150.000,00 oltre IVA e verrà aggiornato di anno in anno in base alle necessità rilevate da ciascun Ente.

Art. 6 - Durata dell'accordo e sua conclusione

La durata dell'accordo è fissata in tre annualità, salvo proroga, con decorrenza dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.

In caso di recesso di una delle parti è necessaria la notifica almeno sei mesi prima della scadenza all'Ente Capofila tramite comunicazione a mezzo di lettera raccomandata.

L'accordo può continuare tra le altre parti essendovene le condizioni ed il consenso.

Art. 7 - Responsabilità

L'Ente capofila ha individuato nella Dr.ssa Patrizia Locatelli il responsabile del procedimento per l'esecuzione complessiva dell'Accordo di Programma. Sono altresì individuati anche i Responsabili Referenti per ognuno degli Enti firmatari dell'Accordo i quali faranno parte del Gruppo Tecnico di Coordinamento di cui all'art. 8. I predetti responsabili costituiscono la Commissione prevista dall'art. 4

Art. 8 - Gruppo tecnico di coordinamento, modalità operative – Commissione per l'esame delle domande di accreditamento

Il coordinamento operativo è svolto da un Gruppo Tecnico di Coordinamento. Questi deve definire e verificare le modalità operative per l'attuazione dell'Accordo di Programma, redige la relazione per il Collegio di Vigilanza e tiene informati gli Enti aderenti sull'andamento del progetto dell'Accordo.

Ne fanno parte il Responsabile del procedimento per l'attuazione dell'Accordo di Programma, e i responsabili individuati da ogni singolo ente sottoscrittore.

I predetti responsabili costituiscono anche la Commissione per l'esame delle domande di accreditamento citata all'art. 4 delle documento "Modalità e requisiti per l'accreditamento dei servizi socio educativi per disabili (SFA – Servizi Formazione Autonomia).

Art. 9 - Collegio di vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma è svolta da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune Capofila o da suo delegato, e da un rappresentante per ognuno degli enti firmatari, delegati dal rappresentante legale della singola amministrazione. L'Ente Capofila provvede a fornire al collegio il supporto tecnico necessario. Il Collegio controlla lo stato di attuazione dell'Accordo di Programma, sulla base della relazione del Gruppo Tecnico di Coordinamento.

Le votazioni avvengono a maggioranza assoluta dei componenti del Collegio di Vigilanza.

Art. 10 Pubblicazione

L'Ente capofila, così come individuato all'art. 2, si impegna a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente Accordo di Programma, (anche per estratto) e a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori e gli altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa vigente.

IL SINDACO DI ALME' _____

IL SINDACO DI PALADINA _____

IL SINDACO DI PONTERANICA _____

IL SINDACO DI SORISOLE _____

IL SINDACO DI VALBREMBO _____

IL SINDACO DI VILLA D'ALME' _____

_____, li _____